

Statuto dell'Associazione Culturale MIDE

Art. 1 - (Denominazione)

È costituita l'associazione culturale per l'attività di creazione di reti e di divulgazione sull'innovazione ed il design, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile denominata "MIDE".

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Viale Lazio, 66 - 90144 Palermo (PA). Eventuali variazioni della sede all'interno dello stesso comune non comporteranno variazioni del presente statuto. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie, senza che questo comporti variazione del presente statuto.

Art. 3 - (Scopi)

L'Associazione è democratica, apolitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha lo scopo di diffondere e promuovere la cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità legata all'innovazione, mediante la realizzazione di incontri, corsi, seminari, iniziative, manifestazioni, mostre, eventi, ed attività di ogni genere, sia fisiche che virtuali (tramite internet o altri media) nonché favorire lo sviluppo e la pubblicità di attività inerenti idee e tecnologie innovative, nuovi strumenti e modelli di business, brevetti, marchi, design, diritto d'autore, anche in collaborazione con enti privati o pubblici, associazioni, centri di ricerca, università, associazioni di categoria con la facoltà di organizzare corsi di informazione, formazione e aggiornamento diretti ai bambini, giovani ed adulti al fine di promuovere tutti gli aspetti inerenti la gestione dell'innovazione e della Proprietà Intellettuale. Promuovere l'incontro e la collaborazione tra i principali attori istituzionali dell'innovazione quali centri di ricerca, industria, finanziatori (pubblici e privati) e mercato. Favorire la creazione di una rete di persone interessate a vario titolo ad attività d'impresa ad alto contenuto di innovazione quali inventori, innovatori, creativi, maker ed entusiasti, tecnici provenienti da vari rami e di vari livelli, esperti in economia, mercato, marketing e amministrazione d'azienda, esperti legali e pararegali, esperti di comunicazione, investitori in capitale di rischio ed esperti in procacciamento di finanziamenti, imprenditori ed imprese private già costituite, referenti o partner delle università o centri di ricerca. Promuovere insomma tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - (Durata)

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - (Soci)

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche o le persone giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 - (Diritti dei soci)

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. L'eventuale previsione di diverse categorie di soci non comporta alcuna distinzione di diritti.

I soci maggiori di età esercitano il diritto di voto nelle assemblee ed hanno diritto ad essere eletti quali membri degli organismi associativi.

Art. 7 - (Obblighi dei soci)

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative, in ottemperanza a quanto previsto dal Consiglio Direttivo.

Non è prevista la temporaneità del rapporto associativo. La quota associativa non è frazionabile, trasferibile o rivalutabile.

Art. 8 - (Cessazione del rapporto associativo)

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- Recesso;
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- Morte;
- Esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli all'interno e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 9 - (Organi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 10 - (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno due terzi degli associati in regola con il versamento della quota associativa all'atto della richiesta; i richiedenti ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 11 - (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente agli associati a mezzo posta elettronica, posta ordinaria o fax, contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio d'esercizio e per l'esame del bilancio preventivo, quando previsto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 12 - (Quorum)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Art. 13 - (Compiti dell'assemblea)

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico finanziario o il bilancio d'esercizio; ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di sette; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera in merito ai provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea. Al proprio interno esso nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 - (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri, senza formalità. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, i consiglieri rimanenti dovranno convocare l'assemblea per il rinnovo dell'organo.

Art. 17 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Redigere, quando previsto, il rendiconto economico finanziario o il bilancio preventivo;
- Redigere il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- Adottare i provvedimenti di esclusione dei soci, quando necessari, che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'assemblea dei soci;
- Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 - (Bilancio)

Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio o rendiconto economico finanziario preventivo, quando previsto, e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio o rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del documento deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 19 - (Presidente)

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 20 - (Vice presidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - (Segretario)

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - (Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è organo facoltativo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, quando previsto, ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti al registro dei Revisori Legali dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori Legali dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 23 - (Patrimonio dell'ente)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo, dai rimborsi, dai contributi di privati, enti pubblici ed associazioni, da lasciti, eredità e donazioni, dai proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né direttamente né indirettamente tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere impiegati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

È sancita la intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Art. 24 - (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 25 - (Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 26 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, non potrà essere redistribuito tra i soci e verrà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione culturale con finalità analoghe.

Art. 27 - (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 28 - (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge, del codice civile, agli eventuali regolamenti interni, nonché alle norme vigenti.